

(N. 2521)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1967

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, prevede a favore delle aziende industriali, commerciali, ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di avversità naturali tre ordini di provvidenze:

a) finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno accertato assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate (di competenza del Ministero del tesoro);

b) contributi fino al 20 per cento del danno accertato a favore delle imprese che

provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati e contributi negli interessi, nella misura del 3 per cento e per la durata di anni 4, sui mutui di cui al precedente punto a) (pure di competenza del Ministero del tesoro);

c) contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di lire 180.000 alle piccole imprese, il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000 (di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Per l'attuazione di tali provvidenze che, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio

1954, n. 234, sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità, sono state stanziare, dall'entrata in vigore della legge n. 50 ed in virtù delle successive integrazioni, le complessive somme di lire 10.300 milioni per i finanziamenti di cui al punto *a*) e, rispettivamente, di lire 4.900 milioni e di lire 2.330 milioni per i contributi di cui alle lettere *b*) e *c*).

A seguito delle avversità naturali verificatesi negli scorsi anni, alle quali è stato già riconosciuto il carattere di pubblica calamità, sono divenute operanti le disposizioni legislative che prevedono la concessione, nelle forme sopradescritte, delle provvidenze alle imprese danneggiate, molte delle quali sono già in possesso del decreto prefettizio di accertamento del danno subito.

Poichè i fondi che residuano dai precedenti stanziamenti, di cui si è sopra fatto cenno, sono ormai esauriti, occorre integrare i fondi stessi, al fine di provvedere alla erogazione delle provvidenze in parola.

In relazione a tale esigenza sono state stanziare, nel Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del bilancio di previsione

per il corrente anno finanziario 1967, e dell'anno 1968 rispettivamente le somme complessive di lire 1.250 milioni e di lire 1.000 milioni di cui lire 1.850 milioni per le provvidenze di competenza del Tesoro e lire 400 milioni per quelle di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ciò premesso, si è predisposto l'unito disegno di legge che prevede:

all'articolo 1, l'integrazione dei fondi per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sopra illustrate (finanziamenti e contributi) per il citato ammontare complessivo di lire 2.250 milioni;

all'articolo 2, una norma istitutiva di un termine (120 giorni) per la presentazione al Prefetto delle domande da parte delle aziende sinistrate. Questa disposizione elimina una lacuna della vigente legislazione in materia ed ha lo scopo di rendere certo, entro un periodo di tempo ragionevolmente congruo, l'ammontare dei danni e delle richieste delle imprese interessate;

all'articolo 3, la copertura della spesa e l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, numero 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella

legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al Prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente comma ».

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni 1967 e 1968, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.